

Sentenza contestuale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

Il giudice del lavoro, dott.ssa Angela Damiani,
pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa n. 6/2009 R.G. tra

UNIONE ITALIANA LAVORATORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – UNIVERSITÀ E RICERCA, in persona del segretario regionale Sonia Ostrica, elettivamente domiciliato in Viterbo alla via Belluno, n. 69, presso lo studio dell'avv. Massimo Pistilli che la rappresenta e difendo giusta delega in calce al ricorso introduttivo;

RICORRENTE

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dall'avv. Alessandra Moscatelli e domiciliato presso l'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in Viterbo, via Santa Maria in Gradi n. 4;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente così concludeva: "*Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare che l'accordo integrativo di ateneo del 26 febbraio 2008 è stato stipulato in contrasto con l'art. 41 del CCNL di categoria Università, dichiarare la nullità della clausola contrattuale integrativa di Ateneo del 26 febbraio 2008 e per l'effetto ordinare all'Università della Tuscia e alle altre Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo integrativo (CISL, CIGL, SNALS, CISAL) in applicazione dell'art. 41 del CCNL di categoria, di voler provvedere alla istituzione della indennità accessoria mensile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara fin da ora antistatario*".

Il procuratore dell'amministrazione resistente così concludeva: "*... Piaccia al Tribunale, ogni contraria deduzione, istanza ed eccezioni disattese:- in via pregiudiziale dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 414, c. 2 e dell'art. 157 c.p.c. ; - in subordine, nel merito, respingere integralmente il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto; - in ogni caso condannare la ricorrente a rimborsare all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio*".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di ricorso depositato il 7.1.2009, la UIL PA UR in epigrafe indicata adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di essere firmataria del CCNL per il tramite della UIL PA, che in data 27.1.2005 veniva sottoscritto con l'ARAN e le altre sigle sindacali il CCNL di categoria relativo al personale del comparto Università per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003; che l'art. 41 del CCNL avente ad oggetto il finanziamento per il trattamento accessorio prevedeva l'istituzione di una inden-

nità accessoria mensile; che la ricorrente stessa non aveva sottoscritto l'accordo integrativo in quanto la predetta disposizione era in contrasto con l'art. 41 CCNL di categoria; che pertanto le parti della contrattazione collettiva sono vincolate all'istituzione di una indennità accessoria mensile, in sostituzione ed in assorbimento di tutte le altre indennità aventi carattere di generalità; che in sede di contrattazione integrativa tale vincolo era stato eluso in quanto non era stata istituita tale indennità ma è stato previsto il mantenimento "delle tipologie di indennità con carattere di generalità indennità pomeridiane ed indennità giornaliera"; che la predetta disposizione era anche in contrasto con l'art. 40 del d.lgs. 165/2001 che prevede che: *"La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali"*; che il successivo CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 e dal biennio economico 2006-2007, richiama la predetta indennità mensile prevedendone la prima rivalutazione e l'incremento con un finanziamento pari allo 0,2% del monte salari del 2005; che inoltre la distinzione tra indennità fissa e variabile era rilevante alla luce della legge 133/08 con riferimento alla previsione della corresponsione della stessa sulla base della presenza giornaliera o a prescindere dalla presenza stessa, nonché dei tagli previsti dalla legge Brunetta.

Rappresentava inoltre la sussistenza della propria legittimazione attiva essendo una organizzazione sindacale esponenziale di interessi collettivi, insisteva nella nullità della clausola del contratto integrativo in quanto in contrasto con il CCNL di settore e nella competenza del giudice del lavoro concludendo come in epigrafe.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva l'università convenuta resistendo all'avverso ricorso e concludendo come in epigrafe.

In particolare la resistente evidenziava che in data 6.12.2007 il tavolo della contrattazione di Ateneo ha costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 1998/2001 il fondo per l'anno 2008 da destinare alle progressioni economiche e alla produttività collettiva ed individuale utilizzando le singole voci prescritte dal CCNL; che la complessiva consistenza del fondo è stata decurtata dal totale delle risorse destinate negli anni precedenti alle progressioni economiche, pari a Euro 370.587,00, in base alle previsioni dello stesso CCNL; che su tale fondo sono state riversate, in sede di consuntivo 2007, le relative economie del capitolo di bilancio del trattamento accessorio, secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 4 del predetto CCNL; che in data 26 febbraio 2008 il tavolo della contrattazione integrativa di Ateneo ha stipulato un accordo sulle modalità di ripartizione del fondo suddetto prevedendo risorse pari a Euro 85.000,00 da destinare all'indennità di responsabilità di cui all'art. 63 del CCNL (corrisposta ai dipendenti titolari di particolari incarichi di responsabilità) e riversando la differenza totale del fondo pari a euro 1.223.098,00 (oltre alle economie anno 2007 pari a euro 132.774,26) alle indennità corrisposte con carattere di generalità distribuite su dodici mensilità, visto che non era prevista per il 2008 la progressione economica di cui all'art. 56 CCNL 1998/2001, in quanto già attivata nel 2007; che l'accordo è stato sottoscritto dal Rettore e da tutte le OO.SS. (CISL, CGIL, CISAL, SNALS) e R.S.U. ad eccezione della O.S. odierna ricorrente; che i suddetti accordi sono stati inviati al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 5, c.3 del CCNL, che non hanno formulato rilievi ai fini della definitiva sottoscrizione.

Deduceva l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c. per nullità del ricorso per la mancata indicazione della denominazione e della sede della parte convenuta in giudizio; l'infondatezza della domanda in quanto sulla base della normativa in vigore emergeva la volontà del contratto collettivo nazionale di rimettere al tavolo della contrattazione integrativa di ateneo la prerogativa di scegliere ed individuare le modalità di corresponsione delle risorse di cui al fondo ex art. 67 CCNL, potendo quindi liberamente sce-

gliere i criteri per la ripartizione delle risorse e delle modalità di erogazione del trattamento accessorio e potendo decidere se attivare o meno le diverse tipologie di indennità elencate dall'art.68 del CCNL (oggi art. 88), in ordine sia all' *an* che e al *quantum*; che l'art. 41, c. 4 del CCNL 2002/2005 conferisce alle parti la facoltà di prevedere l'indennità mensile nell'ambito della contrattazione integrativa ed a valere sulle risorse del Fondo; che pertanto all'autonomia negoziale della contrattazione integrativa di Ateneo spettava la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse del fondo, in quanto solo le parti che siedono al tavolo di contrattazione integrativa hanno tutti gli elementi per poter individuare le migliori e più vantaggiose modalità di corresponsione del trattamento accessorio per il personale, sia perché ciascuna Università ha una propria autonomia nella programmazione del fabbisogno disciplinata dalla legge 43/2005 e la contrattazione nazionale non ha il potere di imporre vincoli e criteri specifici sulle modalità di corresponsione del trattamento accessorio ai singoli Atenei senza violare l'autonomia della contrattazione integrativa e l'autonomia finanziaria delle singole Università, sia perché solo la contrattazione integrativa è la sede deputata a definire la consistenza del fondo sulla base delle prescrizioni contrattuali e soprattutto delle disponibilità di bilancio del singolo Ateneo, disponibilità da verificare annualmente, sia ancora poiché solo il tavolo della contrattazione integrativa ha esatta conoscenza del contesto finanziario dell'Ateneo anche in una prospettiva pluriennale, presupposto indispensabile per poter definire correttamente le modalità di corresponsione del trattamento accessorio senza violare i limiti imposti per legge sui delicati rapporti tra incrementi dei costi fissi del personale aventi natura obbligatoria e andamento del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di cui all'art.5 della Legge 537/1993 (limite massimo 90% del rapporto assegni fissi/FFO).

Precisava inoltre che il fondo viene determinato sommando le singole voci previste dal CCNL indicando i vari passaggi e la successione di norme ai fini della quantificazione dello stesso e quanto alle modalità di corresponsione del trattamento accessorio precisava che dal 1998 è stata confermata la volontà delle parti di destinare una percentuale pari a circa il 5% del fondo disponibile, una volta detratte le risorse per l'eventuale progressione economica prevista per l'anno stesso, all'indennità di responsabilità *ex art. 63*, corrisposta ad alcuni dipendenti in presenza di specifici incarichi di responsabilità mentre la porzione restante, mediamente pari a una percentuale del 95% dell'intero fondo, è stata congiuntamente attribuita alle indennità corrisposte con carattere di generalità a tutto il personale per dodici mesi e che la modalità di erogazione delle suddette indennità, corrisposte con carattere di generalità (giornaliera e pomeridiana), in quanto legata alla presenza in servizio, ha consentito ogni anno non solo di rispondere prioritariamente alle esigenze di funzionalità ed efficienza dei servizi erogati dall'Università ma anche di produrre una significativa consistenza di economie che sono andate a riversarsi sul fondo dell'anno successivo. Ciò ha consentito di bilanciare le decurtazioni scaturenti dalle progressioni economiche degli anni precedenti e di garantire in tal modo il medesimo trattamento accessorio ai dipendenti. Deduceva inoltre che l'indennità mensile introdotta dall'art. 41, c. 4 del CCNL 27 gennaio 2005 relativo al quadriennio 2002/2005 risponde all'esigenza rappresentata dalle OO.SS. nel tavolo di contrattazione collettiva nazionale di introdurre una tipologia di trattamento accessorio corrisposta con carattere di generalità a tutto il personale erogabile per dodici mensilità, in quanto non tutti gli Atenei prevedevano l'erogazione di indennità da corrispondere con carattere di generalità a tutto il personale per dodici mesi, uniformando pertanto il trattamento del personale universitario più o meno su tutto il territorio nazionale, garantendo un'indennità accessoria mensile a tutto il personale secondo i criteri e nella misura da definirsi a livello locale.

Evidenziava la resistente che, al di là della questione terminologica, l'indennità mensile avente carattere di generalità ed erogata su dodici mensilità (nella forma delle indennità giornaliera e indennità pomeridiana) viene corrisposta dallo stesso Ateneo, sin dal 1998 a

tutto il personale di cat. B, C e D, garantendo un trattamento complessivamente di miglior favore rispetto ad altre tipologie di trattamento accessorio attivate presso altri Atenei, atteso che in questi anni una percentuale pari al 95,4% delle risorse di cui al fondo regolato dall'art. 67 CCNL è stata corrisposta con carattere di generalità su dodici mesi e che i relativi accordi erano peraltro stati sottoscritti fino al 2007 anche dalla UIL oggi ricorrente.

Precisava che la corresponsione dell'indennità in questione era legata alla presenza giornaliera del dipendente in servizio in linea con la normativa nazionale che lega il trattamento accessorio alla produttività e che grazie a tale modalità di erogazione ogni anno il fondo è stato rimpinguato grazie alle economie derivanti dai risparmi conseguenti alle giornate di assenza dal servizio del personale e restando inalterata la consistenza del fondo, il personale ha potuto contare su un trattamento accessorio pari a quello dell'anno precedente.

Quanto poi alla legge 133/08, l'Amministrazione resistente rappresentava di essere stata costretta ai sensi dell'art. 67, comma 5 ad operare una ulteriore decurtazione del 10% sul fondo riservato al trattamento accessorio con quindi una ulteriore ed imprevista riduzione delle risorse a disposizione dei dipendenti e che non fosse condivisibile quanto affermato da parte ricorrente circa il fatto che tale nuova disciplina non comportasse conseguenze sull'indennità in questione per come riformulata dall'art. 41 CCNL. *Concludeva pertanto come in epigrafe, evidenziando* che il quadro normativo fosse in assoluta dissonanza rispetto alla richiesta della UIL di corrispondere in modo fisso l'indennità mensile poiché configurerebbe proprio ciò che la riforma della Pubblica Amministrazione intende in modo assoluto evitare.

La causa istruita con la documentazione prodotta dalle parti è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante la presente sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare infondata l'eccezione di nullità evidenziata da parte resistente essendo ben chiara la denominazione della parte resistente nei cui confronti l'organizzazione sindacale ha proposto le proprie domande e nei confronti della quale ha correttamente instaurato il contraddittorio nei cui confronti aveva peraltro formulato richiesta di tentativo di conciliazione innanzi alla DPL (come ammesso peraltro dall'Università resistente).

Sussiste inoltre legittimazione attiva dell'organizzazione sindacale ricorrente essendo la stessa portatrice di interessi collettivi ed avendo la UIL PA formato il CCNL 27.1.2005 (allegato n. 3 fascicolo parte ricorrente)

Deve inoltre essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro a conoscere della presente controversia in base a quanto stabilito dall'art. 63, comma 3 del d.lgs. 165/2001 che espressamente stabilisce che: *"Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto"*.

Rientra infatti nelle *"procedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 40 e seguenti"* del d.lgs 165/2001 la contrattazione integrativa in questa sede in esame.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla base delle osservazioni che eseguono.

L'università resistente ha evidenziato che già dal 1998 presso l'Ateneo resistente è stata prevista l'erogazione di indennità, (pomeridiana e giornaliera) collegata, quanto alle modalità di corresponsione con la presenza del dipendente in ufficio e che tale modalità sia peraltro l'unica compatibile a seguito delle previsioni normative (legge "Brunetta") che collegano i trattamenti economici accessori alla produttività, evidenziando come la dispo-

ne oggi in esame, (art. 41 CCNL 27.1.2005) avesse come intento quello di istituire un'indennità (continuativa mensile) presso gli Atenei che non la avevano già istituita.

Diversamente dalle osservazioni di parte resistente deve essere evidenziato che la citata norma della contrattazione collettiva (art. 41 CCNL 27.1.2005) espressamente prevede che *"Nell'ambito della contrattazione integrativa ed a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle previste dal comma 1 lett. f, gli Atenei istituiranno un'indennità accessoria mensile, erogabile per dodici mensilità. Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità"*.

Tale previsione espressamente fa riferimento ad una indennità accessoria mensile da corrispondere in 12 mensilità.

E l'assunto di parte resistente circa la finalità della norma negoziale citata come tesa ad istituire una indennità solo presso gli Atenei che non la avevano già istituita è smentita dal tenore letterale della norma che prevede che l'indennità in questione *"riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità"*

Proprio tale è l'indennità che la resistente già corrispondeva ai propri dipendenti e che ha mantenuto non adeguando il proprio contratto integrativo alla contrattazione collettiva nazionale.

Nel contratto integrativo del 26.2.2008 infatti testualmente le parti negoziali hanno previsto *"le parti convengono di mantenere le tipologie di indennità con carattere di generalità: indennità pomeridiana e indennità giornaliera. L'indennità giornaliera è incrementata a euro 5,50....."*

L'art. 40 del d. lgs 165/2001 prevede che *"la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali"*.

Nel caso in esame poiché la contrattazione collettiva nazionale aveva stabilito l'istituzione di una indennità accessoria mensile, non rileva quanto dedotto da parte resistente circa la precedente e risalente istituzione di altre indennità con il medesimo carattere della generalità e con trattamento economico non inferiore a quello della istituenda indennità.

Emerge con tutta evidenza che l'ateneo avrebbe dovuto tempestivamente istituire l'indennità in questione con la nuova e diversa modalità di erogazione caratterizzata appunto dalla corresponsione mensile, sulla quale poi avrebbero inciso le innovazioni normative.

D'altra parte non si può non osservare come invece, nel successivo contratto integrativo del 16.6.2009, lo stesso Ateneo resistente ha previsto all'art. 12 i fondi per il trattamento accessorio e le modalità di costituzione degli stessi e il seguente art. 16, in merito ai criteri e alle modalità di ripartizione dispone che: *"1. Nell'ambito del fondo per le progressioni economiche e per la produttività da impiegare per le finalità di cui all'art. 88 del CCNL 2006-2009 è istituita l'indennità professionale mensile cui sono destinate le risorse di cui al comma 3 del predetto articolo ed eventuali ulteriori risorse. L'ammontare delle risorse destinate alla predetta finalità è riportato nella tabella allegata al presente C.C.I. relativa all'anno di riferimento in essa indicato, in misura non inferiore al 15% del fondo. 2. L'indennità di cui al comma 1, corrisposta su dodici mensilità, è finalizzata a promuovere e valorizzare la preparazione e l'aggiornamento del personale. Incentiva il continuo impegno del personale nelle iniziative di formazione obbligatoria e facoltativa realizzate dall'Amministrazione sulla base di specifici programmi correlati all'area funzionale e alla categoria di appartenenza."*

La previsione del CCNL del 26.2.2008 nella parte in cui mantiene "le tipologie di indennità con carattere di generalità: indennità pomeridiana e indennità giornaliera" è illegittima in quanto in contrasto con il CCNL 27.1.2005 e pertanto deve esserne dichiarata la nullità.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definendo il giudizio, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:


- dichiara la nullità della clausola del contratto integrativo dell'Università degli studi della Tuscia del 16.2.2008 nella parte in cui prevede "*di mantenere le tipologie di indennità con carattere di generalità: indennità pomeridiana e indennità giornaliera*" per contrasto con la previsione di cui all'art. 41 del CCNL 27.1.2005;

- **condanna** l'Università degli studi della Tuscia, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi **euro 1.000,00**, di cui euro 300,00 per diritti ed euro 700,00 per onorario, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 12,5 % ed oltre I.V.A. e C.P.A., nei termini di cui in motivazione e con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Viterbo 17.6.2011

IL GIUDICE

D.ssa Angela Damiani



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

VITERBO, 17-6-2011

IL CANCELLIERE
(Dante CROCI)

